



Comune di Padova

Settore Mobilità

Ordinanza n. 2022/62/0623 del 26/07/2022

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI VIA SAN FRANCESCO COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 29 E RIVIERA TITO LIVIO.
REVOCA DELL'ORDINANZA N. 2022/62/0602 DEL 20/07/2022.

IL CAPO SETTORE Settore Mobilità

CONSIDERATO che:

- la ditta AP Reti Gas Nord Est S.r.l., con sede a Padova in via Corrado, 1, deve effettuare un intervento di bonifica della rete gas, nel tratto di via San Francesco compreso tra il numero civico 29 e riviera Tito Livio;
- l'esecuzione di tale lavoro è incompatibile con una circolazione stradale regolare e sicura nel suddetto tratto stradale;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 2022/62/0602 del 20/07/2022 che prevede la chiusura temporanea al traffico veicolare del suddetto tratto stradale, da lunedì 25/07/2022 a venerdì 16/09/2022, ed una serie di provvedimenti collaterali nella viabilità limitrofa, ponendo l'onere dell'attuazione alla ditta richiedente Veronese Impianti S.p.A.;

VISTA la richiesta della ditta Tutto Condotte S.r.l.s., con sede legale a Villafranca di Verona (VR) in via Paroline, 3, in qualità di subentrante alla ditta Veronese Impianti S.p.A., pervenuta in data 25/07/2022 con prot. n. 344944, per l'adozione del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole, per gli aspetti di specifica competenza connessi alla viabilità, del Settore Polizia Locale – Squadra Mobilità e Traffico, espresso con nota in data 14/07/2022 e riconfermato verbalmente in data 25/07/2022;

RICHIAMATE le ordinanze nn.:

- 7964 del 13/02/1973 che istituisce la corsia preferenziale in riviera Tito Livio;
- 2011/76/0075 del 4/02/2011 che istituisce la corsia preferenziale in riviera Ponti Romani ed il relativo varco di controllo elettronico;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/01, e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la revoca dell'ordinanza n. 2022/62/0602 del 20/07/2022;
2. la chiusura temporanea al traffico veicolare di via San Francesco, tratto compreso tra il numero civico 29 e riviera Tito Livio, da lunedì 1/08/2022 a sabato 10/09/2022;
3. l'istituzione dell'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli percorrenti via Del Santo, giunti all'incrocio con via G. Stampa, eccetto residenti ed accesso alle proprietà del tratto a valle, per il medesimo periodo;

4. l'istituzione temporanea del senso unico alternato "a vista", per il medesimo periodo, nei seguenti tratti stradali:
 - a) via Del Santo, tratto compreso tra via San Francesco e via G. Stampa;
 - b) via Degli Zabarella, tratto compreso tra via C. Battisti e via San Francesco;
 - c) piazza Antenore;
 - d) via San Francesco, tratto compreso tra il numero civico 58 e via Santa Sofia;
5. la sospensione temporanea delle seguenti ordinanze, per il medesimo periodo:
 - a) n. 7964 del 13/04/1973, tratto compreso tra via G. Stampa e via San Francesco;
 - b) n. 2011/76/0075 del 4/02/2011, tratto compreso tra via San Francesco e via C. Battisti, con il contestuale spegnimento del varco di controllo elettronico;
6. la rimozione delle fioriere a protezione dell'area pedonale "Contrada Antenore" posizionate all'incrocio San Francesco-Santa Sofia, e la loro ricollocazione al termine dell'intervento;
7. la sospensione temporanea delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente provvedimento;
8. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
9. alla ditta Tutto Condotte S.r.l.s , citata in premessa, di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza a propria cura e spese, nonché con l'installazione e la successiva rimozione al termine dei lavori della segnaletica temporanea necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e del D.M. 10/07/2002.

Compatibilmente con la natura e lo stato di avanzamento dei lavori, dovrà essere garantito, anche con opportuni accorgimenti, il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l'accesso alle proprietà private.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

26/07/2022

Il Capo Settore
Carlo Andriolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa